

TI_GERICHTE 52.2022.110 vom 6. April 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-04-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2022.110

FR: TI_GERICHTE 52.2022.110 du 6 avril 2022

IT: TI_GERICHTE 52.2022.110 del 6 aprile 2022

Regeste

Mancata assegnazione di ripetibili

Erwägungen

E. 1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1 e art. 45 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 LPAmM e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmM), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmM).

E. 2

Oggetto del presente contendere è unicamente il giudizio governativo nella misura in cui non ha assegnato alcuna indennità per ripetibili alle parti e in particolare a RI 1 (cfr. disp. 3, seconda frase). Il ricorrente non ha invece impugnato il dispositivo (n. 2) con cui il Governo ha retrocesso gli atti al Municipio (affinché si pronunci sull'istanza di accertamento del 1° giugno 2021), che pertanto, in difetto di un ricorso, non può essere oggetto di questa procedura. Nella misura in cui chiedono la conferma di tale dispositivo, anche la relativa domanda (in via preliminare) dei resistenti si rivela pertanto inammissibile.

E. 3.1

Giusta l'art. 49 cpv. 1 LPAmM, le autorità condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte per le spese necessarie causate dalla controversia (ripetibili). Quanto previsto dall'art. 49 cpv. 1 LPAmM non costituisce una semplice facoltà dell'autorità giudicante, ma un preciso obbligo desumibile dalla lettera stessa della disposizione citata (cfr. Relazione della Commissione speciale per la riforma nel settore della giurisdizione e della procedura amministrativa, in RVGC Sessione ordinaria primaverile 1966 pag. 188 segg., in particolare pag. 247 lett. c). In questo senso, la non assegnazione - a torto - di ripetibili alla parte che ne ha fatto richiesta costituisce una violazione del diritto e, come tale, è censurabile dinanzi a questo Tribunale (cfr. STA 90.2020.7 del 31 agosto 2020 consid. 3.1).

E. 3.2

Secondo costante giurisprudenza, soccombente è colui (parte o soggetto del rapporto processuale) che ha avanzato in sede ricorsuale una domanda totalmente o parzialmente illegittima oppure che ha, in tutto o in parte, ingiustamente resistito al ricorso. Soccombente è pure considerata l'autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la decisione impugnata (acquiescenza), rispettivamente il ricorrente che ritira il gravame o si sottomette, esplicitamente o implicitamente, alla decisione inizialmente contestata (desistenza) (cfr.

STA 52.2018.517 del 12 ottobre 2020 consid. 2.1 con riferimenti ivi citati). Ininfluyente al riguardo è che i motivi alla base della decisione siano di natura formale o materiale (cfr. Marcel Maillard in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar VwVG, II ed., Zurigo/ Basilea/Ginevra 2016, n. 14 ad art. 63), rispettivamente quanto siano pertinenti le singole censure (cfr. Kaspar Plüss in: Alain Griffel [curatore], Kommentar VRG, III ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 51 ad § 13).

E. 3.3

L'indennità di parte dev'essere riconosciuta in funzione delle conclusioni formulate dal ricorrente, messe in relazione con l'esito della procedura di ricorso avverso il giudizio impugnato (DTF 123 V 156 consid. 3c, 123 V 159 consid. 4b; Maillard in: op. cit., ibidem). Se la parte risulta solo parzialmente vincente, l'indennità verrà ridotta in proporzione (Maillard , op. cit., n. 16 e 17 ad art. 64). Ovvero, la stessa deve essere adeguatamente commisurata alle spese occasionate dal soccombente alla controparte per la difesa dei suoi interessi (RDAT II-1994 n 12). La determinazione delle spese ripetibili poi, è sindacabile da parte di questo Tribunale solo nella misura in cui integra gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere; in altri termini, soltanto quando appare insostenibile (cfr. STA 52.2006.24 del 21 marzo 2006).

E. 4.1

Come esposto in narrativa, il Consiglio di Stato ha da un lato dichiarato irricevibile il gravame dei qui resistenti, in quanto rivolto contro un atto non impugnabile (disp. n. 1). Dall'altro, ha però ritornato gli atti al Municipio affinché statuisse senza indugio sulla domanda di accertamento presentata dai vicini nel giugno 2021 (cfr. disp. n. 2). L'Esecutivo cantonale ha infatti ritenuto che, avendo manifestato (...) insoddisfazione in merito all'evasione delle loro segnalazioni , gli stessi avessero implicitamente presentato un ricorso per denegata/ritardata giustizia. Gravame che il Governo ha di fatto ritenuto fondato, ritornando gli atti al Municipio come indicato. Ora, nel fatto che il Consiglio di Stato abbia trattato l'impugnativa (anche) quale ricorso per denegata/ritardata giustizia non è di per sé ravvisabile alcuna violazione del diritto, ove solo si consideri che un tale rimedio può essere proposto in ogni momento (art. 67 LPAm) e che i vicini avevano espressamente richiesto all'autorità di ricorso di procedere in tal senso (cfr. replica pag. 3; cfr. pure giudizio impugnato pag. 4). In ogni caso, come già detto (consid. 2), forza è constatare che il ricorrente non ha contestato in questa sede il dispositivo (n. 2) di rinvio degli atti per dar seguito all'istanza d'accertamento: non mette quindi conto di dilungarsi oltre sulla legittimità di questa decisione.

E. 4.2

Ferme queste premesse, non risulta quindi insostenibile il giudizio del Governo di non assegnare a nessuna delle parti un'indennità per ripetibili. Infatti, nonostante l'Esecutivo cantonale abbia, da una parte, dichiarato irricevibile il ricorso presentato dai vicini, come detto, dall'altra ha di fatto accolto la loro domanda tendente a riconoscere un diniego di giustizia formale da parte del Municipio, per modo che entrambe le parti possono essere considerate in egual misura vincenti e soccombenti.

E. 5

Alla luce dei considerandi che precedono, il ricorso deve quindi essere respinto. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAm), il quale rifonderà ai resistenti, assistiti da un legale, adeguate ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per

questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-, già anticipata, è posta a carico del ricorrente, il quale verserà complessivi fr. 400.- a CO 1, CO 2 e CO 3 a titolo di ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.